

Circolare n°1 del 10/01/2025 – Legge di Bilancio 2025: PRIMA PARTE

Gentili Clienti,

con la presente Circolare proponiamo una sintesi delle principali misure fiscali e degli aiuti previsti in favore delle imprese disciplinati dalla **Legge del 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025**.

Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge: nel presente documento verranno esaminate le norme fino al comma 400, mentre i commi successivi, oltre alle novità in materia di IVA e di ristrutturazioni edilizie, saranno oggetto di una ulteriore circolare già in preparazione.

Le nuove norme introdotte saranno trattate in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

LEGGE DI BILANCIO 2025	COMMA
1. Scaglioni di reddito, aliquote IRPEF e detrazioni per lavoro dipendente	2
2. Tassazione redditi da lavoro dipendente	3-6
3. Detrazioni fiscali per percettori di redditi medio-alti	10
4. Detrazioni per familiari a carico	11
5. Causa di esclusione dal regime forfettario	12
6. Detrazione per spese di istruzione	13
7. Regime di deduzione in relazione alle attività per imposte anticipate	14-20
8. Imposta sui servizi digitali (WEB TAX)	21-22
9. Imposta sostitutiva su plusvalenze da cripto-attività	23-29
10. Rivalutazione terreni e partecipazioni	30
11. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione agevolata	31-36
12. Estromissione dei beni delle imprese individuali	37
13. Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti	48
14. Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi	74-77
15. Indicazione CIN nel Modello Redditi/730 /CU	78
16. Tracciabilità delle spese	81-83

17. Lavoro frontaliero con la Svizzera	97
18. Regime delle retribuzioni convenzionali	98
19. Bonus elettrodomestici	107-111
20. Fondo garanzia mutui prima casa e imposta di registro	112-116
21. Alloggi agli studenti fuori sede	120
22. Riduzione contributi INPS	186
23. Bonus nuove nascite	206-208
24. Imposta sostitutiva sui premi di risultato	385
25. Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neoassunti	386-387
26. Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits	388-391
27. Proroga maggiorazione del costo del personale	399-400

1. SCAGLIONI DI REDDITO, ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Dal periodo d'imposta 2025 diventa strutturale la riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre scaglioni, applicate in via temporanea per il 2024. In particolare, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote:

- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Inoltre, la detrazione per i redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 15.000 passa da euro 1.880 a euro 1.955.

2. TASSAZIONE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Viene confermato anche per il 2025 il trattamento integrativo (esposto nella [Circolare di Studio n°2 del 2022](#)) per i contribuenti con reddito di lavoro dipendente. Il trattamento, di importo massimo pari a 1.200 euro, spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (diminuita dell'importo di 75 euro rapportato ad anno per i redditi inferiori a 15.000 euro).

Per i redditi superiori a 15.000 euro devono essere tenute in considerazioni anche altre detrazioni (familiari a carico, spese sanitarie, interessi passivi, bonus edilizi...); nessun trattamento spetta per redditi oltre i 28.000 euro.

Oltre a ciò, dal 2025, ai dipendenti con un reddito complessivo, rapportato all'anno, non superiore a euro 20.000 è riconosciuta una **ulteriore somma** che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- 7,1% se il reddito è pari o inferiore a euro 8.500;
- 5,3% se il reddito è superiore a euro 8.500 ma non superiore a euro 15.000;
- 4,8% se il reddito è superiore a euro 15.000.

Per i lavoratori dipendenti con un reddito superiore a euro 20.000 spetta **un'ulteriore detrazione** rapportata al periodo di lavoro, ossia pari:

- a euro 1.000 se il reddito è superiore a euro 20.000 ma non superiore a euro 32.000;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro diminuito del reddito complessivo e 8.000 euro, per i redditi superiori a euro 32.000 ma non a euro 40.000.

3. DETRAZIONI FISCALI PER PERCETTORI DI REDDITI MEDIO-ALTI

Per i soggetti con **reddito complessivo superiore a euro 75.000** è stato introdotto un **limite di detrazione** degli oneri e delle spese per i quali le disposizioni normative prevedono la detrazione dall'imposta lorda.

Per determinare il limite massimo di oneri e spese ammessi in detrazione è necessario innanzitutto individuare il limite stabilito a seconda dell'ammontare complessivo del reddito e successivamente moltiplicarlo per il coefficiente correttivo fissato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare. Di seguito si riporta uno schema riepilogativo:

Reddito complessivo	Limite detrazione
Reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro	14.000
Reddito complessivo superiore a 100.000	8.000

Numero di figli a carico	Coefficiente
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità	1,00

Restano escluse dall'applicazione del limite di euro 75.000:

- le spese sanitarie;
- le somme investite nelle start-up innovative;
- le somme investite nelle PMI innovative;
- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese edilizie sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili la cui detrazione è ripartita in più annualità, come ad esempio le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

4. DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Dal 2025 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni, salvo nel caso di disabilità accertata. Le detrazioni per i figli residenti all'estero non spettano ai cittadini che non sono italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea.

Per gli altri familiari a carico la detrazione è fruibile solo si tratta di familiari ascendenti conviventi con il contribuente.

5. CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO

Per il solo anno 2025 il limite di reddito da lavoro dipendente che preclude l'accesso al regime forfettario è stato innalzato **da euro 30.000 a euro 35.000**.

Inoltre, si riporta che la legge n. 203 del 2024, c.d. "Collegato Lavoro", ha previsto che il regime forfettario possa essere mantenuto anche nel caso in cui il contribuente eserciti attività in misura prevalente verso il soggetto che risulta essere anche il proprio datore di lavoro subordinato; tale previsione vale solo se il rapporto di lavoro dipendente e, contestualmente, il rapporto di lavoro autonomo, siano "codificati" in contratti "misti" (lavoro dipendente ed autonomo) stipulati da parte di datori di lavoro con almeno 250 dipendenti.

6. DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE

Il limite massimo di spesa detraibile per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione è stato aumentato **da euro 800 a euro 1.000**.

7. REGIME DI DEDUZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Viene introdotto un nuovo differimento della deduzione, ai fini IRES e IRAP, delle quote di alcuni componenti negativi di reddito, tra cui le svalutazioni e le perdite su crediti delle banche e degli intermediari finanziari.

In particolare, le suddette quote previste:

- per il periodo 2025 (11%) sono rinviate e dedotte in quote costanti dal 2026 al 2029;
- per il periodo 2026 (4,7%) saranno dedotte dal 2027 al 2029.

Il differimento delle deduzioni si applica anche per le quote di ammortamento dell'avviamento non dedotte fino 2017, con deduzioni differite dal 2026 al 2029. Inoltre, per il 2025, è prevista una limitazione dell'utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE, che potranno essere compensate solo fino al 54% del maggior reddito imponibile derivante dalle nuove disposizioni.

8. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (WEB TAX)

La disciplina dell'imposta sui servizi digitali (pari al 3%) è stata aggiornata, eliminando la soglia minima di ricavi derivanti da servizi digitali per euro 5.500.000.

L'imposta è applicata nei confronti delle imprese, singolarmente o a livello di gruppo, che:

- nell'anno solare precedente, hanno realizzato ricavi globali pari o superiori a 750 milioni di euro.
- realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia, come:
 - a. pubblicità mirata: veicolazione di messaggi pubblicitari basati sui dati degli utenti.
 - b. interfacce digitali: piattaforme che facilitano l'interazione tra utenti per scambio di beni o servizi.
 - c. trasmissione di dati: raccolta e trasferimento di dati generati dall'uso di interfacce digitali.

I soggetti passivi saranno tenuti a versare entro il 30 novembre dell'anno di riferimento un acconto pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, mentre il saldo dell'imposta deve essere versato entro il 16 maggio dell'anno successivo.

9. IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE DA CRIPTO-ATTIVITÀ

L'imposta sostitutiva applicabile sulle plusvalenze e altri redditi derivanti da operazioni su cripto-attività è fissata al 26% fino al 2025, mentre dal 2026 sale al 33%. La soglia di non imponibilità di 2.000 euro viene eliminata a partire dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, sottoponendolo a un'imposta sostitutiva del 18%, pagabile in tre rate annuali con interessi al 3% sulle rate successive alla prima. L'utilizzo di tale valore non consente il realizzo di minusvalenze deducibili.

10. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene introdotta a regime a partire dal 2025 l'opportunità di rivalutazione di terreni e partecipazioni, che consente di assumere ai fini del computo di plusvalenze, il valore normale di tali beni in luogo del loro costo o valore di acquisto (determinato per le partecipazioni non quotate e per i terreni con apposita perizia), a condizione che essi siano posseduti al 1° gennaio dell'anno. In questo caso, la rivalutazione avrà luogo attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva **pari al 18%**, rateizzabile in massimo 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Possono accedere alla rivalutazione:

- le persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate;
- gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa.

11. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Le agevolazioni per l'assegnazione agevolata di beni ai soci vengono riproposte anche per l'anno 2025. Le società commerciali possono assegnare o cedere beni (immobili e beni mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025, pagando un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscale del bene.

Può fruire dell'agevolazione anche la trasformazione in società semplice di società immobiliari.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate:

- 60% dell'imposta dovuta entro il 30/09/2025;
- 40% a saldo entro il 30/11/2025.

Le società possono richiedere che il valore normale degli immobili sia calcolato come valore catastale. Inoltre, le aliquote dell'imposta di registro applicabili saranno ridotte del 50%, portandole dal 3% all'1,5%, e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200.

12. ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

A partire dal 1° gennaio 2025, è stata riproposta l'agevolazione per l'estromissione degli immobili da parte degli imprenditori individuali, applicabile agli immobili strumentali per natura (art. 43, comma 2, TUIR) posseduti al 31 ottobre 2024. L'agevolazione riguarda le estromissioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025 e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, suddivisa in due rate: il 60% entro il 30 novembre 2025 e il restante 40% entro il 30 giugno 2026. L'imposta è calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

13. TASSAZIONE FRINGE BENEFIT PER AUTO CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI

È stata modificata la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione. Nello specifico, è previsto che partecipi alla formazione del reddito un ammontare pari al:

- 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;
- 20% dell'importo di cui sopra in caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell'importo di cui sopra in caso di veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

Tale disposizione si applica ai contratti stipulati dall'01/01/2025.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

14. MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Viene previsto che il Registratore Telematico debba garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Pertanto, lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al Registratore Telematico.

In caso di violazioni sono previste le seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni invio, fino ad un massimo di 1.000,00 euro per trimestre, per violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione;
- Da 1.000 euro a 4.000 euro in caso di mancato collegamento tra il Registratore Telematico e gli strumenti di pagamento elettronico.

Tali novità si applicano a partire dal 01/01/2026.

15. INDICAZIONE CIN NEL MODELLO REDDITI/730/CU

Viene previsto l'obbligo di riportare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all'interno delle dichiarazioni fiscali (sia Modello Redditi che 730) e delle Certificazioni Uniche per le seguenti strutture:

- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- immobili destinati alle locazioni brevi;
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

16. TRACCIABILITÀ DELLE SPESE

Viene stabilito che **la non tassazione e deducibilità di alcune spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate.**

- Per il reddito da lavoro dipendente (art. 51, comma 5, TUIR) il rimborso di spese trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, corrisposto dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito;
- Per il reddito da lavoro autonomo (art. 54, comma 6-ter, TUIR) le spese per prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti;
- Per il reddito d'impresa (art. 95, comma 3-bis, TUIR) le spese di vitto/alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
- spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).

Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e sono vevoli anche ai fini IRAP.

17. LAVORO FRONTALIERO CON LA SVIZZERA

Viene stabilito che, fino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra Italia e Svizzera, i lavoratori frontalieri possono lavorare in modalità di telelavoro fino al 25% del loro orario complessivo senza perdere tale status.

18. REGIME DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Viene chiarito che il lavoro dipendente svolto all'estero in modo continuativo, soggiornando in un anno per un periodo superiore a 183 giorni nello Stato estero, rientra nelle disposizioni fiscali previste, anche se il lavoratore torna settimanalmente in Italia.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

19. BONUS ELETTRODOMESTICI

È riconosciuto il seguente contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito:

- nella misura non superiore al 30% del costo d'acquisto e per un importo non superiore a 100 euro;
- fruibile per un solo elettrodomestico.

Le modalità e i termini dell'erogazione del bonus saranno illustrati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

20. FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA E IMPOSTA DI REGISTRO

Viene prorogato al 31/12/2027 il termine per la presentazione della domanda per il Fondo Garanzia "prima casa" illustrato nella [Circolare di Studio n°2 del 2024](#).

Viene prorogato di 12 mesi, passando da 1 anno a 2 anni, il periodo di tempo per l'alienazione di immobili per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

21. ALLOGGI AGLI STUDENTI FUORI SEDE

È stato incrementato il fondo per i contributi per le spese di locazioni degli studenti che:

- Siano iscritti presso un'università statale;
- Appartengano ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a euro 20.000;
- non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- siano residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

22. RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS

Viene prevista un'agevolazione contributiva per i soggetti che **si iscrivono nel 2025** per la prima volta alla Gestione IVS artigiani/commercianti, con le seguenti caratteristiche:

- riduzione del 50% degli oneri contributivi;
- riconosciuta per 36 mesi consecutivi a partire dalla data di avvio;
- alternativa ad altre riduzioni di aliquota.

Tale agevolazione può essere richiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

23. BONUS NUOVE NASCITE

Viene confermato il bonus una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a euro 40.000 annui; tale agevolazione deve essere richiesta attraverso il portale dell'INPS.

24. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

È stata riproposta per il triennio 2025-2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato nel limite di 3.000 euro (euro 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24/04/2017) per i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, euro 80.000.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

25. ESENZIONE FISCALE PER I CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA NEOASSUNTI

Viene previsto che le somme erogate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente non concorrono a formare il reddito imponibile dei seguenti lavoratori dipendenti:

- neoassunti a tempo indeterminato dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
- titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore euro 35.000;
- che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora situato a più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

La presente agevolazione trova applicazione:

- nella misura massima di 5.000 euro annui;
- per i primi due anni di assunzione;
- a soli fini fiscali.

26. INNALZAMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

Viene esteso per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 il regime agevolativo in materia di esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti per i beni e i servizi forniti loro dal datore di lavoro (fringe benefits). Questa disciplina, più favorevole rispetto a quella ordinaria, prevede l'aumento del limite di esenzione nella seguente misura:

- da 258,23 euro a 2.000 euro per ciascun periodo d'imposta, per i lavoratori con figli fiscalmente a carico;
- a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Nel limite sopra indicato, sono inclusi i rimborsi o le somme erogate dal datore di lavoro per:

- utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale).
- spese relative al contratto di locazione della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa.

Le esenzioni previste si applicano anche alla determinazione della base imponibile per la contribuzione previdenziale.

27. PROROGA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE

Viene confermata la proroga della maggiorazione del 20% della deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui alla [Circolare di Studio n°4 del 2024](#).

L'agevolazione si applica al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ai successivi due (per i soggetti solari, periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027).

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it